

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE  
Piero Cecchini

IL SEGRETARIO GENERALE  
Giuseppina Massara



**Comune di Cattolica**  
Provincia di Rimini



**VERBALE  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 32 DEL 26/09/2011**

**PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI**

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 28/09/2011 (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:  
- Avvocatura Civica - Dirigente Settore 1 -

Dalla Residenza Municipale, li 27 settembre 2011

Istruttore Amministrativo  
Cinzia Vincenzetti

TRIBUNALE DI RIMINI - ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A  
PRECETTO EX ART 615 C.P.C. NOTIFICATO IN DATA 17.08.2011.

L'anno duemilaundici, il giorno ventisei, del mese di settembre, alle ore 18:43 nella Sala della giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori.

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,  
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 28/09/2011 al 13/10/2011 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto (T.U. n.267/2000):

- dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);  
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

Istruttore Amministrativo  
Cinzia Vincenzetti

1	CECCHINI PIERO	Sindaco	P
2	BONDI ALESSANDRO	Vice Sindaco	P
3	UBALDUCCI GIOVANNA	Assessore	
4	SANCHI ANNA MARIA	Assessore	P
5	CIBELLI LEO	Assessore	P
6	GALVANI GIAMPIERO	Assessore	P

Totale presenti n. 5

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Giuseppina Massara.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 45 (proponente: Sindaco) predisposta in data 26/09/2011 dal Responsabile del Procedimento;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 26/09/2011 dal Dirigente Responsabile del COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE dott. Andrea Berti;
- b) - Parere irrilevante per la Regolarità Contabile espresso in data 26/09/2011 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari dott.ssa Claudia Rufer;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 45

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente,

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile





**PROPOSTA  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 45 DEL 26/09/2011

TRIBUNALE DI RIMINI - ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A  
PRECETTO EX ART 615 C.P.C. NOTIFICATO IN DATA 17.08.2011.

CENTRO DI RESPONSABILITA': COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE  
SERVIZIO: COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE  
DIRIGENTE RESPONSABILE: Andrea Berti  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

LA GIUNTA

OGGETTO: TRIBUNALE DI RIMINI - ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE  
A PRECETTO EX ART 615 C.P.C. NOTIFICATO IN DATA 17.08.2011.

Premesso che:

- con sentenza n. 1020 del 18.06.2008 la Corte d'Appello di Bologna così decideva sul procedimento iscritto al R.G. n. 2117/04: *“definitivamente decidendo sull'impugnazione proposta il 5 ottobre 2004 da OMISSIS, in proprio e quale legale titolare della ditta individuale Impresa edile OMISSIS, avverso il lodo arbitrale pronunciato in data 27/2/2004, nei confronti del Comune di Cattolica. Rigetta la domanda condanna il OMISSIS al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 4.500,00 di cui € 1.000,00 per diritti e € 3.500,00 per onorari.”*;

- con Nota dell'Ufficio Unico di Avvocatura pubblica prot. n. 7382 pervenuta al sig. OMISSIS in data 18.03.2009, si invitava lo stesso ad effettuare il pagamento di quanto dovuto all'Ente entro 10 giorni dal ricevimento della missiva;

- la Nota suddetta rimaneva priva di riscontro e nessun pagamento veniva effettuato a favore del Comune di Cattolica;

- con Delibera del Commissario Prefettizio n. 115 del 21.04.2011 si incaricava

l'Avv. Alessandra Vita, Avvocato dell'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica, di intraprendere ogni più opportuna azione giudiziale volta ad ottenere il pagamento delle somme dovute dal sig. OMISSIS al Comune di Cattolica in ragione della predetta sentenza della Corte di Appello di Bologna;

- il Comune di Cattolica, per le cure dell'Avv. Alessandra Vita, notificava la succitata sentenza e pedissequo atto di precetto con cui si intimava il sig. OMISSIS di pagare entro e non oltre dieci giorni la complessiva somma di € 5.686,71, oltre agli interessi successivi al saldo ed alle spese successive, avvertendo che, trascorso inutilmente detto termine, si sarebbe proceduto all'esecuzione forzata;

Visto l'atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., notificato presso la civica residenza in data 26.08.2011, con cui il sig. OMISSIS ha evocato in giudizio innanzi il Tribunale di Rimini il Comune di Cattolica per ivi sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: *“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e rigettata, previe le pronunce e declaratorie che riterrà opportune: in via preliminare ed urgente, inibire l'avvio e/o, in ogni caso, la prosecuzione dell'esecuzione forzata e disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo e/o la sospensione dell'esecuzione, ai sensi degli artt. 615 e 624 c.p.c., nei confronti del signor OMISSIS”, ed altresì “Stante l'urgenza, si chiede che i provvedimenti de quibus siano resi inaudita altera parte; solo in via subordinata, si chiede l'emanazione degli stessi all'esito della instaurazione del contraddittorio con la controparte, nel termine che il Signor Giudice Vorrà indicare. In via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna ed accertare e dichiarare la competenza del Tribunale di Rimini a decidere la presente opposizione ex artt. 615 e 624 c.p.c., atteso che i) la residenza dell'opponente, signor OMISSIS, trovasi in Cattolica (RN), ii) la sede legale della ditta individuale <<Impresa Edile OMISSIS>> trovasi nel Comune di Cattolica (RN), iii) nel Comune di Bologna non vi sono beni appartenenti al signor OMISSIS né debitori del medesimo. Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità assoluta della notificazione del precetto e del titolo esecutivo effettuata dall'Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio UNEP presso la Corte di Appello di Bologna stante l'incompetenza territoriale del medesimo Ufficiale Giudiziario. Per l'effetto, revocare l'atto di precetto impugnato e/o accertare e dichiarare la nullità/annullabilità; irritualità/inefficacia dell'avverso precetto. In ogni caso, con vittoria di funzioni, onorari e spese della procedura, come per legge.”;*

Visto il Decreto del 17.08.2011 con cui il Tribunale di Rimini ha fissato la comparizione delle parti per l'udienza del 29.09.2011, ore 10,00;

Considerato che l'udienza risulta imminente;

Vista e condivisa la Nota dell'Avvocato Coordinatore prot. n. 22 del 26.09.2011 contenente la proposta di decisione sulla lite e di conferimento dell'incarico ad Avvocato dell'Ufficio unico;

Ritenuto necessario ed opportuno resistere nel suddetto giudizio al fine di opporsi alle pretese giudiziali dell'opponente e sostenere le ragioni dell'Amministrazione comunale;

Vista la Convenzione per l'Ufficio unico di Avvocatura pubblica stipulata in data 15.12.2008, in base alla quale il Comune è dotato di un Ufficio di Avvocatura Pubblica, i cui Avvocati sono iscritti all'Elenco speciale degli Avvocati dipendenti da Enti pubblici ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 8 del 17.01.2008 attuativa dell'art. 27 dell'accordo collettivo nazionale integrativo del C.C.N.L. 1998-2001 – Comparto Regioni ed Autonomie locali;

Visto l'art. 13 della Convenzione (Riparto di competenze tra gli avvocati appartenenti all'Ufficio unico di avvocatura);

Ritenuto opportuno, in considerazione della natura della controversia e del carico di lavoro degli avvocati appartenenti all'Ufficio, di proporre il conferimento dell'incarico di patrocinio nella causa in oggetto all'Avv. Andrea Berti, Avvocato Coordinatore dell'Ufficio Unico;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19.04.2007 che in relazione ai dati sensibili e giudiziari richiama il principio di non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti;

Ritenuto doveroso ed opportuno in attuazione dei principi su menzionati redigere la presente Deliberazione con *omissis* dei dati personali consultabili solo da interessati e controinteressati con l'accesso agli atti a disposizione negli uffici;

## DELIBERA

1) di resistere nel giudizio davanti al Tribunale di Rimini introdotto con l'atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., notificato al Comune di Cattolica in data 26.08.2011, al fine di difendere gli interessi dell'Amministrazione comunale ;

2) di incaricare l'Avv. Alessandra Vita, Avvocato dell'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica, del patrocinio dell'Amministrazione, con facoltà di scelta del legale domiciliatario e di nominare, in caso di necessità, sostituti d'udienza;

3) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 37 dello Statuto comunale;

4) di riservare a separato atto del competente Dirigente l'eventuale impegno di spesa;

5) di disporre che la presente deliberazione sia tempestivamente trasmessa a cura dell'Ufficio Segreteria – Affari generali all'Ufficio Unico di Advocatura ed al Dirigente del Settore 1;

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° comma del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

.....